



ORDINANZA MUNICIPALE

**Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali vevolevoli
per l'anno 2023 (del 23 gennaio 2023)**

Il Municipio richiamato:

- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC);
- l'art. 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevole per il 2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale no. 43/2022 del 16 dicembre 2022;

ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2023 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2023 è riscossa tramite il centro cantonale d'informatica.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
3. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
4. I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

1.a rata:
2.a rata:
3.a rata:

Termine di pagamento

30 aprile 2023
30 giugno 2023
31 agosto 2023

Rata a conguaglio

a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del DE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevole per il 2023, pubblicato sul BU n. 43/2022 del 16.12.2022.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta (compresi interessi) al contribuente possono essere messe a carico del contribuente.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo del 2,5 %, anche in caso di reclamo o ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal 24 gennaio 2023 al 22 febbraio 2023 a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

M. Marcozzi

S. Poncini



Miglieglia, 24 gennaio 2023

Ris. mun. no. 28/2023 del 23 gennaio 2023